Ordinanza 16 gennaio 2017, n. 14 (1)

Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2017-2018. (2)

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

Vista la *deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016*, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016* con cui il sig. Vasco Errani è stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. *11* della *legge 23 agosto 1988, n. 400* e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

Richiamato il comma 2 dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica, il quale prevede che il Commissario straordinario del Governo provvede, in particolare, al coordinamento delle amministrazioni statali, nonché con l'Autorità nazionale anticorruzione, alla definizione dei piani, dei programmi d'intervento, delle risorse necessarie e delle procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, nonché delle infrastrutture nei territori colpiti dal sisma;

Vista la *delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016*, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la *delibera del 25 agosto 2016* in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la *delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016*, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la *delibera del 25 agosto 2016* in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Visto il *decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla *legge 15 dicembre 2016, n. 229*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016 e, in particolare, gli *articoli 2*, *3*, comma 3, *14*, commi 1 e 2, *15*, *16*, *18* e *50*;

Visto l'art. *2, comma 1, lettera e)*, del *decreto-legge n. 189 del 2016*, in forza del quale il Commissario straordinario del Governo svolge le funzioni di coordinamento degli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al titolo II capo I ai sensi dell'art. 14 del medesimo decreto-legge;

Visto l'art. *2, comma 2*, del *decreto-legge n. 189 del 2016* che attribuisce al Commissario straordinario, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e

delle norme dell'ordinamento europeo, previa intesa con i presidenti delle regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge;

Visto l'art. *3, comma 1*, del *decreto-legge n. 189 del 2016* che prevede: a) per la gestione della ricostruzione, l'istituzione da parte di ogni regione, unitamente agli enti locali interessati, di un ufficio comune, denominato «Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016», di seguito «Ufficio speciale per la ricostruzione»; b) al fine di assicurare la piena funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione, la possibilità per le regioni, le province ed i comuni interessati di destinare agli stessi proprio personale, mediante comandi o distacchi, ovvero assumere nuovo personale, con forme contrattuali flessibili, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'art. *9, comma 28*, del *decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, e successive modificazioni, e di cui all'art. *1, commi 557 e 562*, della *legge 27 dicembre 2006, n. 296*, nei limiti di spesa di 0,75 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018;

Visto l'art. *3, comma 3*, del *decreto-legge n. 189 del 2016* che attribuisce agli Uffici speciali per la ricostruzione la diretta attuazione degli interventi di ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, nonché alla realizzazione degli interventi di prima emergenza di cui all'art. 42, esercitando anche il ruolo di soggetti attuatori assegnato alle regioni per tutti gli interventi ricompresi nel proprio territorio di competenza degli enti locali;

Visto l'art. *14, comma 1*, del *decreto-legge n. 189 del 2016*, in base al quale «con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, per gli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici, nonché per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, nei comuni di cui all'art. 1» mediante la concessione di contributi a favore di «immobili adibiti ad uso scolastico o educativo pubblici o paritari per la prima infanzia e delle strutture edilizie universitarie, nonché degli edifici municipali, delle caserme in uso all'amministrazione della difesa e degli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, e successive modificazioni» (lettera a);

Visto l'art. *14, comma 2*, del *decreto-legge n. 189 del 2016*, in base al quale «al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi di cui al comma 1, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, si provvede» tra l'altro «a predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle urbanizzazioni dei centri o nuclei oggetto degli strumenti urbanistici attuativi, articolato per le quattro regioni interessate, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alla risorse disponibili» (lettera a);

Visto l'art. *15, comma 1, lettera a)*, del *decreto-legge n. 189 del 2016*, in base al quale «Per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, di cui all'art. 14, comma 1, i soggetti attuatori degli interventi sono ... le regioni, attraverso gli uffici speciali per la ricostruzione, per i territori di rispettiva competenza»;

Visto l'art. *18, commi 2 e 3*, del *decreto-legge n. 189 del 2016* che attribuisce all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia le funzioni di centrale unica di committenza;

Visto l'art. *50* del *decreto-legge n. 189 del 2016*, che prevede: a) al comma 2, che il Commissario straordinario, per l'esercizio dei compiti assegnati, si avvale della dotazione di personale prevista

dall'art. 2 del *decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016*, nonché di ulteriori risorse umane, fino ad un massimo di duecentoventicinque unità di personale, destinate ad operare presso gli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'art. 3 del medesimo *decreto-legge n. 189/2016*, a supporto di regioni e comuni ovvero presso la struttura commissariale centrale per le funzioni di coordinamento e raccordo con il territorio, sulla base dei provvedimenti emessi dal Commissario straordinario ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge; b) al comma 9, che il Commissario straordinario può avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di strutture e personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. *1, comma 2*, del *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, che provvedono, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Visto il *decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50* e, in particolare, l'*art. 24*, in base al quale le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici possono essere espletate dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti (lettera a), dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende, sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire (lettera b) e dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge (lettera c);

Ritenuto prioritario, nelle more della predisposizione ed approvazione del piano delle opere pubbliche previsto dalla lettera a) del secondo comma dell'art. *14* del *decreto-legge n. 189 del 2016*, adottare un programma finalizzato ad assicurare il ripristino, nel corso dell'anno scolastico 2017-2018, delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo svolgimento, nelle aree terremotate, della normale attività educativa e didattica attraverso la predisposizione di un programma straordinario così articolato: a) costruzione di nuovi edifici scolastici definitivi, in sostituzione delle scuole che non possono essere oggetto di adeguamento sismico secondo la disciplina delle Norme tecniche per le costruzioni per gli edifici strategici di classe d'uso IV, in ragione dell'esistenza di vincoli ai sensi del *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42* e s.m.i., ovvero dell'eccessiva onerosità degli interventi a tal fine necessari, da realizzarsi, per l'inizio dell'anno scolastico 2017-2018, con tecnologia a secco (strutture lignee, acciaio, cassero a perdere, calcestruzzo prefabbricato) nel rispetto della vigente disciplina di settore in materia di edilizia scolastica, con particolare riferimento alla normativa sismica, in materia di risparmio energetico, di sicurezza antincendio e delle Norme tecniche per le costruzioni per gli edifici strategici di classe d'uso IV; b) riparazione, con adeguamento sismico, degli edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilità «E» che consenta il riutilizzo delle scuole nel corso dell'anno scolastico 2017-2018; c) affitto, montaggio e smontaggio di moduli scolastici provvisori per le scuole che verranno riparate, con adeguamento sismico, entro il settembre 2018;

Ritenuto che l'attuazione del programma straordinario per consentire la realizzazione degli interventi necessari ad assicurare la realizzazione di nuovi edifici, per lo svolgimento delle attività educative e didattiche per l'anno scolastico 2017-2018, richiede: a) il coordinamento in capo alla Struttura commissariale centrale dell'attività che l'art. *3, comma 3*, del *decreto-legge n. 189 del 2016*, attribuisce agli Uffici speciali per la ricostruzione; b) lo svolgimento da parte del personale della Struttura commissariale centrale ed agli Uffici speciali per la ricostruzione ai sensi e per gli effetti degli *articoli 3*, comma 1, e *50*, comma 2, del *decreto-legge n. 189 del 2016* dell'attività prevista dall'art. *24* del *decreto legislativo n. 50 del 2016*;

Visti i verbali delle riunioni della cabina di coordinamento del 7 dicembre 2016, del 14 dicembre 2016 e del 2 gennaio 2017;

Vista la *nota del 21 dicembre 2016*, prot. CGRT 00000 P-4.32.3 con la quale il Commissario straordinario ha indicato ai presidenti delle regioni - Vicecommissari le modalità per la formulazione delle proposte degli interventi relativi alle nuove scuole da inserire nell'elenco allegato alla presente ordinanza ed indicato il termine ultimo per l'invio delle stesse;

Visto il verbale della riunione della cabina di coordinamento del 9 gennaio 2017, nel quale in particolare: a) è stato stabilito di adottare, ai fini dell'individuazione dei nuovi edifici scolastici da realizzare per l'inizio dell'anno scolastico 2017-2018, con tecnologia a secco (strutture lignee, acciaio, cassero a perdere, calcestruzzo prefabbricato), in sostituzione delle scuole che non possono essere oggetto di adeguamento sismico secondo la disciplina delle Norme tecniche per le costruzioni per gli edifici strategici di classe d'uso IV, in ragione dell'esistenza di vincoli ai sensi del *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42* e s.m.i., ovvero dell'eccessiva onerosità degli interventi a tal fine necessari, un criterio di priorità fondato sull'entità della popolazione scolastica interessata e sulla disponibilità nel territorio di altri immobili pubblici ovvero di immobili privati suscettibili di locazione, utilizzabili, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, per lo svolgimento dell'attività educativa e scolastica; b) sono state individuate le scuole e le caratteristiche dimensionali di massima, alla luce delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari per lo svolgimento dell'attività educativa e scolastica, nonché i territori interessati dalla realizzazione per l'inizio dell'anno scolastico 2017-2018, dei nuovi edifici scolastici con tecnologia a secco (strutture lignee, acciaio, cassero a perdere, calcestruzzo prefabbricato), in sostituzione delle scuole che non possono essere oggetto di adeguamento sismico secondo la disciplina delle Norme tecniche per le costruzioni per gli edifici strategici di classe d'uso IV, in ragione dell'esistenza di vincoli ai sensi del *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42* e s.m.i., ovvero dell'eccessiva onerosità degli interventi a tal fine necessari; c) è stato fissato un ulteriore termine per l'individuazione definitiva da parte dei presidenti delle regioni - Vicecommissari, in conformità ai criteri di cui alle precedenti lettere a) e b), del numero effettivo e dell'ubicazione dei nuovi edifici scolastici da realizzare per l'inizio dell'anno scolastico 2017-2018, con tecnologia a secco (strutture lignee, acciaio, cassero a perdere, calcestruzzo prefabbricato), in sostituzione delle scuole che non possono essere oggetto di adeguamento sismico secondo la disciplina delle Norme tecniche per le costruzioni per gli edifici strategici di classe d'uso IV, in ragione dell'esistenza di vincoli ai sensi del *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42* e s.m.i., ovvero dell'eccessiva onerosità degli interventi a tal fine necessari;

Vista l'intesa espressa dai presidenti delle regioni - Vicecommissari nella riunione della cabina di coordinamento del 9 gennaio 2017;

Vista la *nota del 10 gennaio 2017*, prot. n. RA4109/17, con la quale il presidente della regione Abruzzo - Vicecommissario ha provveduto ad indicare il numero effettivo e l'ubicazione dei nuovi edifici scolastici definitivi da realizzare, nel territorio della Regione Abruzzo, per l'inizio dell'anno scolastico 2017-2018, con tecnologia a secco (strutture lignee, acciaio, cassero a perdere, calcestruzzo prefabbricato), in sostituzione delle scuole che non possono essere oggetto di adeguamento sismico secondo la disciplina delle Norme tecniche per le costruzioni per gli edifici strategici di classe d'uso IV, in ragione dell'esistenza di vincoli ai sensi del *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42* e s.m.i., ovvero dell'eccessiva onerosità degli interventi a tal fine necessari;

Vista la *nota del 12 gennaio 2017*, prot. n. 15791, con la quale il presidente della Regione Lazio - Vicecommissario ha provveduto ad indicare il numero effettivo e l'ubicazione dei nuovi edifici scolastici definitivi da realizzare, nel territorio della Regione Lazio, per l'inizio dell'anno scolastico 2017-2018, con tecnologia a secco (strutture lignee, acciaio, cassero a perdere, calcestruzzo prefabbricato), in sostituzione delle scuole che non possono essere oggetto di adeguamento sismico secondo la disciplina delle Norme tecniche per le costruzioni per gli edifici strategici di classe d'uso

IV, in ragione dell'esistenza di vincoli ai sensi del *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42* e s.m.i., ovvero dell'eccessiva onerosità degli interventi a tal fine necessari;

Vista la *nota del 12 gennaio 2017*, prot. n. 29395, con la quale il presidente della Regione Marche - Vicecommissario ha provveduto ad indicare il numero effettivo e l'ubicazione dei nuovi edifici scolastici definitivi da realizzare, nel territorio della Regione Marche, per l'inizio dell'anno scolastico 2017-2018, con tecnologia a secco (strutture lignee, acciaio, cassero a perdere, calcestruzzo prefabbricato), in sostituzione delle scuole che non possono essere oggetto di adeguamento sismico secondo la disciplina delle Norme tecniche per le costruzioni per gli edifici strategici di classe d'uso IV, in ragione dell'esistenza di vincoli ai sensi del *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42* e s.m.i., ovvero dell'eccessiva onerosità degli interventi a tal fine necessari;;

Vista la *nota dell'11 gennaio 2017*, prot. n. 0005677, con la quale il presidente della Regione Umbria - Vicecommissario ha provveduto ad indicare il numero effettivo e l'ubicazione dei nuovi edifici scolastici definitivi da realizzare, nel territorio della Regione Umbria, per l'inizio dell'anno scolastico 2017-2018, con tecnologia a secco (strutture lignee, acciaio, cassero a perdere, calcestruzzo prefabbricato), in sostituzione delle scuole che non possono essere oggetto di adeguamento sismico secondo la disciplina delle Norme tecniche per le costruzioni per gli edifici strategici di classe d'uso IV, in ragione dell'esistenza di vincoli ai sensi del *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42* e s.m.i., ovvero dell'eccessiva onerosità degli interventi a tal fine necessari;

Visti gli articoli *33, comma 1*, del *decreto-legge n. 189/2016* e 27, comma 1, della *legge 24 novembre 2000, n. 340* e s.m.i., in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti;

Dispone:

Articolo 1
Programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2017 - 2018 (3)

1. È approvato il programma straordinario per la riapertura delle scuole, nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016, così articolato:

a) costruzione di nuovi edifici scolastici definitivi, in sostituzione delle scuole che non possono essere oggetto di adeguamento sismico secondo la disciplina delle Norme tecniche per le costruzioni per gli edifici strategici di classe d'uso IV, in ragione dell'esistenza di vincoli ai sensi del *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42* e s.m.i., ovvero dell'eccessiva onerosità degli interventi a tal fine necessari, da realizzarsi, per l'inizio dell'anno scolastico 2017-2018, con tecnologia a secco (strutture lignee, acciaio, cassero a perdere, calcestruzzo prefabbricato) nel rispetto della vigente disciplina di settore in materia di edilizia scolastica, con particolare riferimento alla disciplina delle Norme tecniche per le costruzioni per gli edifici strategici di classe d'uso IV, alla normativa in materia di risparmio energetico e di sicurezza antincendio;

b) riparazione, con adeguamento sismico, degli edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilità «E» che consenta il riutilizzo delle scuole per l'anno scolastico 2017-2018;

c) affitto, montaggio e smontaggio di moduli scolastici provvisori per quelle scuole che verranno riparate, con adeguamento sismico, entro il settembre 2018.

2. Al fine di assicurare la pronta attuazione del programma di interventi cui al primo comma, nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza, sono indicati, sulla base delle segnalazioni effettuate dai

presidenti delle regioni - Vicecommissari, i territori interessati dagli interventi previsti dalla precedente lettera a), con la specificazione dell'ubicazione, della denominazione e delle dimensioni di massima dei nuovi edifici da realizzare.

3. Con successive ordinanze, il Commissario straordinario provvede, d'intesa con i presidenti delle regioni - Vicecommissari, all'aggiornamento dell'elenco contenuto nell'allegato n. 1 ed all'individuazione degli edifici oggetto degli interventi previsti dalla lettera b) del primo comma della presente disposizione, secondo un criterio di priorità fondato sull'entità della popolazione scolastica interessata e sulla disponibilità nel territorio di altri immobili pubblici ovvero di immobili privati suscettibili di locazione, utilizzabili, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, per lo svolgimento dell'attività educativa e scolastica. Con le medesime ordinanze, viene disciplinata anche l'attività prevista dalla lettera c) del sopra menzionato primo comma.

Articolo 2
Attività di progettazione

1. Attesa la necessità di assicurare l'immediato avvio dell'attività di costruzione degli edifici scolastici previsti dalla lettera a) del precedente comma 1 dell'art. 1, ed in applicazione delle previsioni di cui all'art. *23, comma 4*, del *decreto legislativo n. 50 del 2016*, l'attività di progettazione, avviata dal commissario straordinario sulla base dei provvedimenti di localizzazione di cui al successivo art. 3, consiste nella elaborazione del progetto definitivo. (4)

2. L'attività prevista dal precedente comma 1 è effettuata dai comuni e dalle province anche attraverso professionisti abilitati o dal personale, assegnato alla Struttura commissariale centrale ed agli Uffici speciali per la ricostruzione ai sensi e per gli effetti degli *articoli 3*, comma 1, e *50*, comma 2, del *decreto-legge n. 189 del 2016*, in possesso dei requisiti e della professionalità prevista dalle vigenti disposizioni di legge, che potrà avvalersi del supporto assicurato dalle Istituzioni universitarie, secondo le modalità stabilite mediante appositi accordi stipulati ex art. *15* della *legge n. 241 del 1990*, con il Commissario straordinario. (5)

3. L'attività di verifica preventiva della progettazione, di cui all'art. *26* del *decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, è effettuata dal personale assegnato alla Struttura commissariale centrale ed agli Uffici speciali per la ricostruzione ai sensi e per gli effetti degli *articoli 3*, comma 1, e *50*, comma 2, del *decreto-legge n. 189 del 2016*, in possesso dei requisiti e della professionalità prevista dalle vigenti disposizioni di legge, ferme restando le incompatibilità previste dal comma 7 dell'art. *26* del *decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*. Le attività di verifica di cui alle lettere a), b) e c) del comma 6 del citato art. 26 sono effettuate dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia ai sensi dell'art. *55-bis, comma 1*, del *decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 marzo 2012, n. 27*. (6)

3-bis. È autorizzata la verifica e la validazione del progetto definitivo ai sensi dell'art. *26* del *decreto legislativo n. 50 del 2016*, anche in assenza di tutti i necessari pareri, intese, concerti, autorizzazioni, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, in ragione della loro acquisizione tramite la determinazione conclusiva espressa dalla Conferenza permanente di cui all'art. *16* del *decreto-legge n. 189 del 2016* sul progetto esecutivo presentato dall'aggiudicatario. (7)

3-ter. Ferma la previsione di cui al comma 3-bis, ove venga richiesta la valutazione del progetto definitivo ai sensi e per gli effetti dell'*art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151*, prima della sua verifica o validazione, i termini previsti dal terzo comma del citato art. 3 sono ridotti, rispettivamente, a tre giorni, per la richiesta di documentazione integrativa, ed a sette giorni per il parere sulla conformità dello stesso alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione

incendi. I medesimi termini di cui al periodo precedente si applicano al procedimento di acquisizione del parere igienico-sanitario. Le istanze, le domande e le richieste necessarie per il rilascio di valutazioni, di pareri, di autorizzazioni, di nulla-osta ovvero di atti assenso relativi al progetto definitivo o al progetto esecutivo sono esenti dal pagamento di spese, di tributi, di contributi, di diritti di segreteria o di corrispettivi comunque denominati. (7)

4. Le attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico e di approvazione dei progetti, di cui agli articoli *25* e *27* del *decreto legislativo n. 50 del 2016* vengono effettuate esclusivamente con riguardo al progetto esecutivo presentato dall'aggiudicatario. A tal fine, il responsabile unico del procedimento richiede al commissario straordinario la convocazione della Conferenza permanente di cui all'art. *16* del *decreto-legge n. 189 del 2016*, secondo le modalità disciplinate nell'*ordinanza commissariale n. 16 del 3 marzo 2017*. Tutti i termini previsti nell'*ordinanza commissariale n. 16 del 3 marzo 2017* sono ridotti della metà. I termini di cui all'*art. 3, comma 5 della citata ordinanza commissariale n. 16* sono ridotti rispettivamente a dieci giorni ovvero a venti giorni, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute. Partecipano alla Conferenza permanente, oltre alle amministrazioni indicate dall'art. *16* del *decreto-legge n. 189 del 2016* e dall'*ordinanza commissariale n. 16 del 3 marzo 2017*, anche gli eventuali enti gestori di servizi pubblici a rete per i quali possono riscontrarsi interferenze con il progetto. Nell'ambito della Conferenza permanente:

a) le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, in termini di assenso ovvero di assenso condizionato e, in tale ultimo caso, indicano le prescrizioni e le modifiche necessarie;

b) gli enti gestori di servizi pubblici a rete sono obbligati a segnalare la sussistenza di interferenze non rilevate con il sedime della infrastruttura o dell'insediamento produttivo, a pronunciarsi sulla localizzazione e sul tracciato dell'opera, anche presentando proposte modificative, nonché a comunicare l'eventuale necessità di opere mitigatrici e compensative dell'impatto, esclusivamente secondo le modalità previste nell'*ordinanza commissariale n. 16 del 3 marzo 2017*. (8)

4-bis. Le varianti al progetto esecutivo occorrenti, sulla base delle prescrizioni o delle modifiche richieste dalla Conferenza permanente, costituiscono varianti d'ufficio disposte dalla stazione appaltante e, in quanto tali, obbligatorie per l'aggiudicatario, anche laddove determinino una modificazione delle prestazioni superiore al quinto dell'importo del contratto. Le variazioni di cui al precedente periodo, che in ogni caso non possono essere superiori al trenta per cento dell'importo del contratto, sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla loro valutazione sulla base del Prezzario unico cratere centro Italia 2016 approvato con l'*ordinanza n. 7 del 14 dicembre 2016* ovvero in mancanza secondo il procedimento disciplinato dall'art. *32, commi 1 e 2*, del *decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207*. (9)

5. Alle opere previste dalla presente ordinanza si applica la disciplina contenuta nell'art. *7* del *decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*.

Articolo 3
Localizzazione degli edifici e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria

1. Entro il termine di dieci giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, i comuni e le province, proprietari degli immobili di cui alla lettera a) del precedente comma 1 dell'art. 1 ed inseriti nell'elenco di cui all'allegato n. 1, provvedono alla conferma dell'individuazione delle aree, fornendo, laddove mancante, la documentazione attestante la fattibilità dell'intervento, avvalendosi eventualmente, anche su richiesta delle regioni, del supporto del Dipartimento della Protezione civile per la valutazione geoidrologica speditiva, dandone contestuale comunicazione al Commissario straordinario, destinate alla realizzazione degli edifici scolastici.

2. Al fine di assicurare il pronto avvio delle attività di costruzione degli edifici scolastici previsti dalla lettera a) del precedente comma 1 dell'art. 1, la localizzazione degli edifici avviene prioritariamente in aree di proprietà pubblica, immediatamente disponibili, con idonea destinazione urbanistica ed accessibilità, ove possibile, ai servizi primari.

3. In caso di inosservanza del termine previsto dal primo comma, la conferma dell'individuazione delle aree viene effettuata dal presidente della regione - Vicecommissario, entro sette giorni dal ricevimento della richiesta formulata dal Commissario straordinario ed inviata anche al comune ovvero alla provincia inadempiente. Decorso inutilmente il termine previsto dal precedente periodo, il Commissario straordinario procede alla cancellazione dell'intervento dall'elenco di cui all'allegato n. 1 della presente ordinanza.

4. Qualora sia disposta la cancellazione dall'intervento ai sensi e per gli effetti del precedente terzo comma, è fatta salva la possibilità di procedere al suo inserimento nei successivi elenchi approvati con le ordinanze commissariali previste dall'art. 1, comma 3, della presente ordinanza.

5. I comuni e le province, proprietari degli immobili di cui alla lettera a) del precedente comma 1 dell'art. 1, provvedono: a) entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, alla realizzazione del rilievo topografico, con restituzione grafica, dell'area destinata alla localizzazione del nuovo edificio; b) entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, alla redazione, d'intesa con le regioni interessate, della relazione geotecnica/geologica relativa all'area destinata alla localizzazione del nuovo edificio; c) ove necessario entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, alla demolizione degli edifici ed al conferimento delle relative macerie in discarica; d) entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, nel caso di delocalizzazione in altra area dell'edificio, alla progettazione delle opere di urbanizzazione primaria (strade; spazi di sosta o di parcheggio; fognature; rete idrica; rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas; pubblica illuminazione) a servizio delle aree destinate alla costruzione degli edifici scolastici e strettamente inerenti gli interventi a realizzare, corredato da apposito piano finanziario da comunicare preventivamente al Commissario straordinario.

5-bis. Le attività di cui alla lettera c) del precedente quinto comma possono essere effettuate anche da altre amministrazioni aggiudicatrici, come definite dalla lettera a) del primo comma dell'art. *1* del *decreto legislativo n. 50 del 2016*, previa intesa con i comuni e le province, proprietarie degli immobili di cui alla lettera a) del precedente comma 1, e comunicata al commissario straordinario, ai fini dell'assunzione dei relativi oneri a carico delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. *4* del *decreto-legge n. 189 del 2016*. (10)

6. Entro e non oltre la data del 15 marzo 2017, i comuni o le province, nel caso di delocalizzazione in altra area dell'edificio, provvedono alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria prevista dalla lettera d) del precedente quinto comma secondo le procedure indicate nell'art. *36* del *decreto legislativo n. 50 del 2016* e della Linea guida n. 4 di attuazione del *decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, approvata dal Consiglio dell'Autorità nazionale anticorruzione con *delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016*.

7. Al fine di garantire l'osservanza dei termini previsti dai precedenti commi quinto e sesto, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro ed inferiore a 1.000.000 di euro, l'affidamento dei lavori da parte dei comuni e delle province avviene, esclusivamente, secondo le modalità previste dalla lettera c) del secondo comma dell'art. *36* del *decreto legislativo n. 50 del 2016*. In caso di affidamento secondo le procedure ordinarie, non possono essere superati i termini minimi previsti dagli *articoli 60*, comma 3, e *61*, comma 6, del *decreto legislativo n. 50 del 2016*. (11)

8. I comuni e le province, proprietari degli immobili di cui alla lettera a) del precedente art. 1 e non oggetto di demolizione, ne assicurano, con fondi propri, il recupero, l'impiego per altre finalità di interesse pubblico e l'eventuale collocazione sul mercato.

9. Con successive ordinanze commissariali verranno determinati: a) gli importi massimi delle spese sostenute dai comuni e dalle province per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, di cui alla lettera d) del precedente quarto comma, ed ammissibili a contributo, sulla base dei parametri contenuti nel Prezzario unico cratere Centro Italia 2016 approvato con l'*ordinanza n. 7 del 14 dicembre 2016*, ai sensi e per gli effetti dell'art. *14* del *decreto-legge n. 189 del 2016*, nonché le modalità di erogazione dello stesso; b) le spese sostenute dai comuni e dalle province per la demolizione degli edifici esistenti ed al conferimento delle relative macerie in discarica, calcolate con l'applicazione Prezzario unico cratere Centro Italia 2016 approvato con l'*ordinanza n. 7 del 14 dicembre 2016*, ammissibili a contributo ai sensi e per gli effetti dell'art. *14* del *decreto-legge n. 189 del 2016*, nonché le modalità di erogazione dello stesso; c) le spese sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici, come definite dalla lettera a) del primo comma dell'art. *1* del *decreto legislativo n. 50 del 2016*, per lo svolgimento, ai sensi e per gli effetti del comma 5-bis, dell'attività di demolizione degli edifici esistenti e di conferimento delle relative macerie in discarica, calcolate con l'applicazione Prezzario unico cratere centro Italia 2016 approvato con l'*ordinanza n. 7 del 14 dicembre 2016*, ammissibili a contributo ai sensi e per gli effetti dell'art. *14* del *decreto-legge n. 189 del 2016*, nonché le modalità di erogazione dello stesso; d) le spese sostenute dai comuni e dalle province per attività di rilievo topografico, con restituzione grafica, dell'area destinata alla localizzazione del nuovo edificio e di redazione della relazione geotecnica/ geologica relativa all'area destinata alla localizzazione dei nuovi edifici la demolizione degli edifici esistenti ed al conferimento delle relative macerie in discarica, calcolate con l'applicazione Prezzario unico cratere Centro Italia 2016 approvato con l'*ordinanza n. 7 del 14 dicembre 2016*, ammissibili a contributo ai sensi e per gli effetti dell'*art. 14 del decreto-legge n. 189 del 2016*, nonché le modalità di erogazione dello stesso. (12)

10. Qualora i comuni e le province, proprietari degli edifici scolastici che non possono essere oggetto di adeguamento sismico secondo la disciplina delle Norme tecniche per le costruzione per gli edifici strategici di classe d'uso IV, in ragione dell'esistenza di vincoli ai sensi del *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42* e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero dell'eccessiva onerosità degli interventi a tal fine necessari, provvedano a sottoscrivere appositi contratti di donazione aventi ad oggetto la realizzazione di nuovi edifici scolastici definitivi, nel rispetto della vigente disciplina di settore in materia di edilizia scolastica, con particolare riferimento alla disciplina delle Norme tecniche per le costruzioni per gli edifici strategici di classe d'uso IV, alla normativa in materia di risparmio energetico e di sicurezza antincendio, con le ordinanze di cui al precedente comma 9, vengono altresì indicati:

a) gli importi massimi delle spese eventualmente sostenute dai comuni e dalle province per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, di cui alla lettera d) del precedente quinto comma, ed ammissibili a contributo, sulla base dei parametri contenuti nel Prezzario unico cratere centro Italia 2016 approvato con l'*ordinanza n. 7 del 14 dicembre 2016*, ai sensi e per gli effetti dell'art. *14* del *decreto-legge n. 189 del 2016*, nonché le modalità di riconoscimento e di erogazione dello stesso; (14)

b) gli importi massimi delle spese eventualmente sostenute dai comuni e dalle province per la demolizione degli edifici esistenti ed al conferimento delle relative macerie in discarica, calcolate con l'applicazione Prezzario unico cratere centro Italia 2016 approvato con l'*ordinanza n. 7 del 14 dicembre 2016*, ammissibili a contributo ai sensi e per gli effetti dell'art. *14* del *decreto-legge n. 189 del 2016*, nonché le modalità riconoscimento di erogazione dello stesso. Ai fini del riconoscimento del contributo relativo alle attività di cui alle lettere a) e b) del precedente periodo, i comuni e le province provvedono a trasmettere copia del contratto di donazione all'ufficio speciale per la

ricostruzione, territorialmente competente, entro sette giorni dalla sua sottoscrizione e comunque prima dell'avvio di procedure di gara per l'affidamento dei lavori; (13)

d) le spese sostenute dai comuni e dalle province per attività di rilievo topografico, con restituzione grafica, dell'area destinata alla localizzazione del nuovo edificio, spese per l'accatastamento, spese per la redazione e la presentazione dell'Attestato di Prestazioni Energetiche e di redazione della relazione geotecnica/geologica relativa all'area destinata alla localizzazione dei nuovi edifici la demolizione degli edifici esistenti ed al conferimento delle relative macerie in discarica, calcolate con l'applicazione Prezzario unico cratere Centro Italia in vigore, ammissibili a contributo ai sensi e per gli effetti dell'*art. 14 del decreto-legge n. 189 del 2016*, nonché le modalità di erogazione dello stesso (15).

Articolo 4
Centrale unica di committenza
In vigore dal 14 luglio 2017

1. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia svolge le funzioni di centrale unica di committenza, per conto del commissario straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 che, ai fini della realizzazione dei nuovi edifici di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 1, costituisce stazione appaltante ai sensi e per gli effetti dell'art. *3, comma 1, lettera a) e lettera o)* del *decreto legislativo n. 50 del 2016*. (16)

1-bis. La centrale unica di committenza provvede all'individuazione dei contraenti ed al compimento di tutte attività necessarie secondo le modalità previste dalla presente disposizione e dal sopra citato art. *5* del *decreto-legge n. 8 del 2017*. In particolare, la centrale unica di committenza:

a) assicura, attraverso il proprio sito istituzionale, l'accessibilità all'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall'art. *30* del *decreto-legge n. 189 del 2016*;

b) provvede, sulla base delle indicazioni fornite dal commissario straordinario in ordine al numero, alla tipologia ed alle caratteristiche essenziali dei lavori da affidare, all'effettuazione di una consultazione preliminare, mediante la predisposizione di apposito avviso pubblico diretto ad acquisire le manifestazioni di interesse di tutti gli operatori economici iscritti, alla data di scadenza del termine indicato nel medesimo avviso, nell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall'art. *30* del *decreto-legge n. 189 del 2016* e degli operatori economici iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'*art. 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190*, e che documentino, anche mediante apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. *47* del *decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000*, l'avvenuta presentazione, entro il termine previsto dall'avviso medesimo, della domanda di iscrizione nella predetta Anagrafe antimafia. L'avviso pubblico deve contenere, per ciascuna procedura di gara, la descrizione degli elementi essenziali della prestazione richiesta e l'indicazione dei requisiti di qualificazione necessari anche attraverso l'indicazione delle categorie di opere generali e delle categorie delle opere specializzate come definite dall'allegato A del *decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207*. Il termine entro il quale devono essere formalizzate le manifestazioni di interesse non può essere inferiore a tre giorni, né superiore a sette giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico sul sito istituzionale della centrale unica di committenza;

c) provvede alla formazione, alla gestione ed all'aggiornamento dell'elenco degli operatori economici che hanno provveduto alla formalizzazione della manifestazione d'interesse secondo le modalità previste nella precedente lettera b), in collaborazione con la Struttura di missione di cui all'art. *30* del *decreto-legge n. 189 del 2016*;

d) entro tre giorni dalla validazione del progetto definitivo da parte del responsabile unico del procedimento, effettua il sorteggio degli operatori economici che abbiano formalizzato la dichiarazione di interesse secondo le modalità indicate nella precedente lettera b), in seduta pubblica ed attraverso modalità anche informatiche che assicurino la trasparenza, la parità di trattamento, la

concorrenza e la rotazione, nei limiti di compatibilità con le previsioni dell'art. *53* del *decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50* in materia di accesso agli atti e di riservatezza;

e) invia, simultaneamente e per iscritto, con procedure telematiche, agli operatori economici sorteggiati una lettera di invito, avente il seguente contenuto minimo:

- descrizione degli elementi essenziali della prestazione richiesta;
- indicazione del termine e delle modalità di presentazione dell'offerta, nonché del luogo e della data della seduta pubblica nella quale la commissione giudicatrice procederà alla verifica dell'integrità dei plichi contenenti le buste con le offerte ed alla loro conseguenziale apertura;
- specificazione del criterio di aggiudicazione;
- previsione dell'obbligo di indicare all'atto della formalizzazione dell'offerta, l'eventuale nominativo dell'operatore o degli operatori economici partecipanti al raggruppamento temporaneo ovvero al consorzio e riproduzione del contenuto integrale dell'art. 5, comma 7, lettera a) della presente ordinanza;
- indicazione della possibilità di presentare un'offerta, contenente l'indicazione del nominativo dell'operatore o degli operatori economici dei quali l'offerente intenda avvalersi ai sensi e per gli effetti dell'art. *89* del *decreto legislativo n. 50 del 2016* ovvero dei lavori o delle parti di opere che si intendono subappaltare, ai sensi e per gli effetti dell'art. *105, comma 4, lettera b)*, del *decreto legislativo n. 50 del 2016*, fermo il limite massimo previsto dal comma 2 del sopra menzionato art. 105, e riproduzione del contenuto integrale dell'art. 5, comma 7, lettere b) e c) della presente ordinanza;
- indicazione della possibilità di presentare un'offerta, contenente l'indicazione di una o più imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nella lettera di invito, nei limiti ed alle condizioni previste nell'art. *92, comma 5*, del *decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207* e riproduzione del contenuto integrale dell'art. 5, comma 7, lettera c) della presente ordinanza;
- indicazione della possibilità che la Conferenza permanente, chiamata a pronunciarsi sull'approvazione del progetto esecutivo, possa formulare prescrizioni o richiedere modifiche e che, trattandosi di varianti d'ufficio disposte dalla Stazione appaltante, sono obbligatorie per l'aggiudicatario;
- indicazione del termine di ultimazione dei lavori, come individuato dall'art. 6, comma 6-bis, della presente ordinanza e riproduzione del contenuto integrale dei commi 6-ter e 6-quater del citato art. 6;

f) dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte di cui all'art. 5, comma 2, della presente ordinanza, provvede alla nomina dei componenti della commissione di aggiudicazione;

g) provvede alla verifica, secondo le modalità di cui all'art. *81* del *decreto legislativo n. 50 del 2016*, del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario di tutti gli operatori economici invitati che abbiano presentato l'offerta entro i termini assegnati;

h) ove necessario, richiede, per il tramite del commissario straordinario, l'effettuazione dei controlli relativi ai progettisti che risultino iscritti nel solo elenco di cui all'art. *34* del *decreto-legge n. 189 del 2016*;

i) provvede alla formulazione della proposta di aggiudicazione, curandone la trasmissione sia al commissario straordinario, per la successiva approvazione, sia al presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, lettera b), n. 7, dell'accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto con il commissario straordinario e con l'Autorità nazionale anticorruzione in data 28 dicembre 2016;

j) esercita l'attività di controllo sull'esecuzione dei lavori secondo le modalità stabilite nell'accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della

trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto con il commissario straordinario e con l'Autorità nazionale anticorruzione in data 28 dicembre 2016. (17)

2. Nell'elaborazione dei computi metrici estimativi, nella definizione degli importi a base di appalto, nei procedimenti per la valutazione di anomalia delle offerte, nella redazione dei progetti e nella valutazione degli stessi ai sensi e per gli effetti dell'art. *23, comma 7*, del *decreto legislativo n. 50 del 2016*, nonché in fase di esecuzione dei contratti, si applica il Prezzario unico cratere Centro Italia 2016 approvato con l'*ordinanza n. 7 del 14 dicembre 2016*. Per le eventuali voci mancanti, il prezzo viene determinato secondo il procedimento disciplinato dall'*art. 32, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207*. (18)

[**3.** La centrale unica di committenza provvede a pubblicare, unitamente al bando di gara, lo schema di contratto elaborato in conformità alla previsioni contenute nella presente ordinanza. (19)]

Articolo 5
Procedure di gara (20)
In vigore dal 1 agosto 2017

1. Per gli interventi funzionali alla realizzazione degli edifici di cui alla lettera a) comma 1 dell'art. 1, è ammesso l'uso della procedura negoziata di cui all'art. *63* del *decreto legislativo n. 50 del 2016*, come disciplinata dall'art. *5, comma 1, lettera b)*, del *decreto-legge n. 8 del 2017*, sulla base del progetto definitivo elaborato in conformità alle previsioni contenute negli articoli *24, commi 1 e 2, 25, 26, 27, 28, 29 e 30* del *decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207*. L'offerta ha ad oggetto il prezzo e le migliorie che non comportino un'alterazione dell'essenza strutturale e prestazionale, come fissate dal progetto definitivo e dagli atti di gara, ed è corredata da apposito cronoprogramma. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori. Il criterio dell'aggiudicazione dell'appalto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. (21)

2. In considerazione della necessità di assicurare la realizzazione dei nuovi edifici di cui alla lettera a), comma 1 dell'art. 1 entro l'inizio dell'anno scolastico 2017-2018:

a) i termini per la presentazione delle offerte non possono essere superiori a quindici giorni ovvero a diciotto giorni, qualora le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi;

b) nelle ipotesi previste dal comma 3 dell'art. *79* del *decreto legislativo n. 50 del 2016*, la proroga dei termini per la presentazione delle offerte non può superare sette giorni.

3. Sono ammessi a partecipare alla procedura negoziata tutti gli operatori economici, come definiti dall'art. *3, comma 1, lettera p)* del *decreto legislativo n. 50 del 2016*, nonché dagli articoli 45 e 46 del medesimo decreto legislativo iscritti nell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall'art. *30* del *decreto-legge n. 189 del 2016*, che abbiano i necessari requisiti di qualificazione. In mancanza di un numero sufficiente di operatori economici iscritti nella predetta Anagrafe, l'invito deve essere rivolto ad almeno cinque operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'art. 1, comma 52 e seguenti, della *legge 6 novembre 2012, n. 190*, e che abbiano presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe antimafia di cui all'art. 30.

4. Limitatamente all'attività di progettazione, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. La lettera di invito indica i requisiti richiesti per i progettisti, in conformità alle previsioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, n. 263, nonché i requisiti di capacità economica e

finanziaria e di capacità tecnica e professionale occorrenti in relazione alla natura ed all'importo dei lavori oggetto degli affidamenti, come di seguito descritti:

a) idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali;

b) dichiarazione concernente il fatturato relativo ai servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'*art. 3, lettera vvvv) del decreto legislativo n. 50 del 2016*, espletati negli ultimi tre esercizi disponibili ed anteriori alla formalizzazione dell'offerta;

c) elenco dei lavori, in relazione ai quali sono stati espletati negli ultimi cinque anni i servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lettera vvvv) del *decreto legislativo n. 50 del 2016*, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati; tale elenco deve essere corredato dai certificati di corretta esecuzione e di buon esito dei lavori più importanti;

d) elenco dei lavori analoghi a quelli oggetto di affidamento, in relazione ai quali sono stati espletati negli ultimi dieci anni i servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lettera vvvv) del *decreto legislativo n. 50 del 2016*; tale elenco deve essere corredato dai certificati di corretta esecuzione e di buon esito dei lavori più importanti;

e) per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA);

f) per i professionisti singoli e associati, numero delle unità di personale tecnico.

5. Il possesso dei requisiti di cui al *decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, n. 263*, e delle capacità economico-finanziarie e tecnico-organizzative dichiarate ai sensi del precedente comma 4 deve essere documentato, a pena di esclusione, al momento della formalizzazione dell'offerta. Nell'offerta, l'entità delle spese di progettazione devono essere indicate separatamente. L'importo dei lavori è comprensivo delle spese di progettazione. I progettisti, ove non iscritti nell'Anagrafe di cui all'art. *30* del *decreto-legge n. 189 del 2016* o negli elenchi tenuti dalle prefetture - uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'*art. 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190*, in quanto non sottoposti a verifica antimafia ai sensi dell'art. *85* del *decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*, devono essere iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. *34* del *decreto-legge n. 189 del 2016*. Il commissario straordinario provvede ad effettuare, in via prioritaria, i controlli relativi ai professionisti, iscritti nel predetto elenco, che partecipino alle procedure disciplinate dalla presente ordinanza.

6. L'individuazione degli operatori economici, invitati a partecipare alla procedura negoziata, avviene in seduta pubblica e, nei limiti di compatibilità con le previsioni dell'art. *53* del *decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50* in materia di accesso agli atti e di riservatezza, secondo modalità anche informatiche che assicurino la trasparenza, la parità di trattamento, la concorrenza e la rotazione. L'individuazione degli operatori economici viene effettuata tra tutti gli iscritti nell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall'art. *30* del *decreto-legge n. 189 del 2016*, che abbiano i necessari requisiti di qualificazione, attestati secondo le modalità di cui agli articoli *84* e *85* del *decreto legislativo n. 50 del 2016*, e che abbiano formalizzato apposita manifestazione di interesse, secondo le modalità e nei termini previsti dalla lettera b) del comma 1-bis del precedente art. 4. In mancanza di un numero sufficiente di operatori economici iscritti nella predetta Anagrafe, l'invito deve essere rivolto ad almeno cinque operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture - uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'art. 1, comma 52 e seguenti, della *legge 6 novembre 2012, n. 190*, che abbiano presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe antimafia di cui all'art. 30 e che abbiano formalizzato

apposita manifestazione di interesse, secondo le modalità e nei termini previsti dalla lettera b) del comma 1-bis del precedente art. 4. Fermo il limite minimo di cinque operatori previsto dall'art. 14, comma 3-bis del *decreto-legge n. 189 del 2016*, il responsabile unico del procedimento comunica alla centrale unica di committenza, all'atto della trasmissione del progetto definitivo validato, il numero complessivo di operatori economici che devono essere sorteggiati, per motivate esigenze connesse all'importanza ed alla complessità dei lavori, nonché ai tempi di esecuzione degli stessi ed alla necessità assicurare la massima partecipazione alle procedure disciplinate dalla presente ordinanza. In ogni caso, l'individuazione degli operatori economici da invitare deve essere effettuato secondo criteri che garantiscano il sorteggio non solo degli operatori economici in possesso della qualificazione minima richiesta ma anche di operatori economici in possesso di una qualificazione superiore a quella minima richiesta. (22)

7. In considerazione della necessità di assicurare la realizzazione dei nuovi edifici di cui alla lettera a), comma 1 dell'art. 1, entro l'inizio dell'anno scolastico 2017-2018:

a) a pena di esclusione, nessun operatore economico può essere invitato o partecipare, come operatore individuale, come membro di un raggruppamento temporaneo ovvero di un consorzio, ad un numero di procedure per l'affidamento di lavori, come disciplinate dalla presente ordinanza, superiore ad uno; (26)

b) a pena di esclusione, nessun operatore economico può partecipare come impresa ausiliaria ai sensi e per gli effetti dell'*art. 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016*, ovvero nelle forme di cui all'art. *105* del *decreto legislativo n. 50 del 2016*, per l'effettuazione delle lavorazioni relative alle opere scorporabili in relazione alle quali l'operatore economico invitato non sia in possesso della necessaria qualificazione, ad un numero di procedure per l'affidamento di lavori, come disciplinate dalla presente ordinanza, superiore ad uno;

c) al di fuori delle ipotesi disciplinate dalla precedente lettera b), la possibilità di procedere all'esecuzione, nelle forme di cui all'art. *105* del *decreto legislativo n. 50 del 2016* ovvero di cui all'art. *92, comma 5*, del *decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207*, di parte delle prestazioni o lavorazioni, affidate secondo le procedure disciplinate dalla presente ordinanza, è limitato a numero tre contratti di appalto; il superamento del limite previsto dal precedente periodo determina l'automatica esclusione del subappaltatore dalle ulteriori procedure e l'obbligo dell'offerente di provvedere alla sua sostituzione;

d) è vietata la contestuale partecipazione alla medesima procedura di negoziata da parte dello stesso operatore economico, come operatore individuale, come membro di un raggruppamento temporaneo o di consorzio, come impresa ausiliaria ovvero come subappaltatore;

e) al momento della formalizzazione dell'offerta, l'operatore economico deve presentare apposita dichiarazione attestante l'insussistenza della causa di esclusione prevista dalle precedenti lettere a), b) e c) e dell'ipotesi di incompatibilità di cui alla precedente lettera d);

f) i limiti previsti dalle precedenti lettere a), b) e c) sono alternativi e non cumulabili tra loro; il superamento di uno di detti limiti ovvero la violazione del divieto di cui alla precedente lettera d) determina l'esclusione dell'operatore economico dalla procedura negoziata nonché la sua cancellazione, ove iscritto, dall'elenco formato dalla centrale unica di committenza secondo le modalità previste dall'art. 4, comma 1-bis, lettere b) e c), della presente ordinanza;

g) ferme le modalità di sorteggio previste dall'art. 4, comma 1, lettera d), della presente ordinanza, è ammesso il superamento del limite previsto dalla precedente lettera a), laddove, la centrale unica di committenza accerti l'esistenza di una delle situazioni alternative di seguito descritte:

- il numero di operatori economici, in possesso della necessaria qualificazione ed ancora da invitare, è inferiore a cinque ovvero a quello indicato dal responsabile unico del procedimento ai sensi del precedente comma 6;

- tutti gli operatori economici, in possesso della necessaria qualificazione, sono stati invitati almeno una volta alle procedure per l'affidamento di lavori, come disciplinate dalla presente ordinanza.

8. La commissione giudicatrice è costituta da numero tre commissari e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. La verifica dell'integrità dei plichi contenenti le buste con le offerte e la loro conseguenziale apertura vengono effettuate dalla commissione nella seduta pubblica indicata nella lettera di invito. Fatte salve le ipotesi di particolare complessità dei progetti presentati dagli offerenti, i lavori della commissione si concludono entro cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza dei termini di presentazione delle offerte. Il termine previsto dal precedente periodo è maggiorato del tempo occorrente per l'esperimento della procedura del soccorso istruttorio, di cui all'art. *83, comma 9*, del *decreto legislativo n. 50 del 2016*, ovvero del procedimento di verifica delle offerte anomale, di cui all'*art. 97 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016*.

9. I componenti della commissione giudicatrice:

a) sono scelti, secondo modalità che assicurino la trasparenza delle procedure di selezione ed il possesso di un'adeguata competenza tecnica, in numero non superiore a due, tra i professionisti iscritti nell'apposito elenco dei commissari della centrale unica di committenza e, in numero almeno pari ad uno, tra il personale inserito in un apposito elenco, fornito dal commissario straordinario sulla base delle segnalazioni effettuate dalle Forze armate e dalle Forze di polizia nonché dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche per il tramite dei provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Il componente individuato tra il personale inserito nell'elenco del commissario straordinario assume le funzioni di presidente della commissione;

b) non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratti;

c) possono partecipare contemporaneamente ad un numero di commissioni giudicatrici superiore a due; qualora un membro partecipi, contemporaneamente, ai lavori di un'altra commissione, i lavori di entrambe le commissioni non possono comunque superare i dieci giorni lavorativi.

10. La nomina dei pubblici dipendenti come componenti della commissione giudicatrice produce, limitatamente al tempo occorrente per l'espletamento dell'incarico, gli effetti giuridici del collocamento in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. Fermo l'obbligo delle amministrazioni di provenienza di provvedere, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, ivi compresa l'indennità di amministrazione, gli eventuali oneri derivanti dallo svolgimento del lavoro straordinario e dalle spese effettivamente sostenute per la trasferta, nei limiti previsti dai rispettivamente ordinamenti, sono a carico del commissario straordinario che vi provvede con le risorse inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Al predetto personale non sono riconosciute, per la partecipazione alla commissione giudicatrice, ulteriori somme a titolo di gettoni di presenza, compensi o altri emolumenti comunque denominati.

11. È ammessa la presentazione di offerte contenenti:

a) l'indicazione di una o più imprese ausiliarie, ai sensi e per gli effetti dell'*art. 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016*, fermi i limiti ed i divieti previsti dal comma 11 del medesimo art. 89. L'impresa o le imprese ausiliarie al momento della formalizzazione dell'offerta medesima, devono soddisfare alternativamente uno dei seguenti requisiti: iscrizione nell'Anagrafe di cui all'art. *30* del *decreto-legge n. 189 del 2016*; iscrizione in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'art. 1, comma 52 e seguenti, della *legge 6 novembre 2012, n. 190*, e presentazione della domanda di iscrizione nell'Anagrafe antimafia di cui all'art. 30, documentata ovvero attestata tramite apposita dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi degli articoli *46* e *47* del

decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche laddove l'operatore economico, invitato a partecipare alla procedura, in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori, non possieda la qualificazione necessaria per effettuare le lavorazioni relative alle opere scorporabili e provveda, a tale fine, ad indicare nell'offerta uno o più subappaltatori;

b) al di fuori dalle ipotesi disciplinate dall'ultimo periodo della precedente lettera a), l'indicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. *105, comma 4, lettera b)*, del *decreto legislativo n. 50 del 2016*, di lavori o delle parti di opere che si intendono subappaltare, fermo il limite massimo, previsto dal comma 2 del sopra menzionato art. 105. L'impresa o le imprese subappaltatrici al momento della formalizzazione dell'offerta medesima, devono soddisfare alternativamente uno dei seguenti requisiti: iscrizione nell'Anagrafe di cui all'art. *30* del *decreto-legge n. 189 del 2016*; iscrizione in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture - uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'*art. 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190*, e presentazione della domanda di iscrizione nell'Anagrafe antimafia di cui all'art. 30, documentata ovvero attestata tramite apposita dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi degli articoli *46* e *47* del *decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000*; domanda di iscrizione nell'Anagrafe antimafia di cui all'art. 30, documentata ovvero attestata tramite apposita dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi degli articoli *46* e *47* del *decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000*. L'impresa o le imprese subappaltatrici sono individuate, in via prioritaria, nel rispetto della parità delle condizioni economiche e tecniche dell'offerta, tra gli operatori economici, aventi sede legale, alla data di entrata in vigore dell'*ordinanza commissariale n. 18 del 2017* in uno dei comuni di cui agli allegati del *decreto-legge n. 189 del 2016*. Qualora venga indicato come subappaltatore un operatore economico diverso da quelli previsti dal periodo precedente, l'offerente deve dichiarare, nei modi e nelle forme di cui all'art. *47* del *decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000*, e dimostrare documentalmente l'indisponibilità ovvero la giuridica impossibilità per gli operatori economici di cui al periodo precedente di effettuare lavori in subappalto. Il deposito del contratto e della documentazione prevista dal comma 7 del citato art. 105 costituisce in ogni caso titolo sufficiente per l'ingresso del subappaltatore in cantiere e per l'avvio da parte di questo delle prestazioni oggetto di subaffidamento. Ad eccezione dell'ipotesi disciplinata dal comma 12 del sopra menzionato art. 105, non è ammessa, né può essere autorizzata la sostituzione dell'operatore economico indicato come subappaltatore nell'offerta;

c) in alternativa all'ipotesi disciplinata dalla precedente lettera b), l'indicazione di una o più imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nella lettera di invito, nei limiti ed alle condizioni previste nell'art. *92, comma 5*, del *decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207*. Le imprese esecutrici dei lavori previsti dal precedente periodo al momento della formalizzazione dell'offerta medesima, devono soddisfare alternativamente uno dei seguenti requisiti: iscrizione nell'Anagrafe di cui all'art. *30* del *decreto-legge n. 189 del 2016*; iscrizione in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture - uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'*art. 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190*, e presentazione della domanda di iscrizione nell'Anagrafe antimafia di cui all'art. 30, documentata ovvero attestata tramite apposita dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi degli articoli *46* e *47* del *decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000*; presentazione della domanda di iscrizione nell'Anagrafe antimafia di cui all'art. 30, documentata ovvero attestata tramite apposita dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi degli articoli *46* e *47* del *decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000*. L'impresa o le imprese esecutrici sono individuate, in via prioritaria, nel rispetto della parità delle condizioni economiche e tecniche dell'offerta, tra gli operatori economici, aventi sede legale, alla data di entrata in vigore dell'*ordinanza commissariale n. 18 del 2017* in uno dei comuni di cui agli allegati del *decreto-legge n. 189 del 2016*. Qualora venga indicato come impresa esecutrice un operatore economico diverso da quelli previsti dal periodo precedente, l'offerente deve dichiarare, nei modi e nelle forme di cui all'art. *47* del *decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000*, e dimostrare documentalmente l'indisponibilità degli operatori economici di cui al periodo precedente ovvero l'impossibilità per gli stessi, anche in ragione dei limiti previsti dal precedente comma 7, di effettuare i lavori richiesti. Ferme le previsioni di cui

ai periodi precedenti, è ammessa la sostituzione dell'impresa o delle imprese indicate nell'offerta, esclusivamente laddove all'esito di apposita verifica emerga la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. *80* del *decreto legislativo n. 50 del 2016*. (23)

12. I termini massimi previsti dall'art. 83, comma 9, terzo periodo del *decreto legislativo n. 50 del 2016* sono ridotti a cinque giorni. In ogni caso, è esclusa la possibilità di esperire la procedura del soccorso istruttorio con riguardo alle mancanze, alle incompletezze e ad ogni altra irregolarità essenziale degli elementi rilevanti ai fini della valutazione dell'offerta.

13. In caso di presentazione di offerte anormalmente basse, il termine previsto dall'art. *97, comma 5*, del *decreto legislativo n. 50 del 2016* per la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni non può essere superiore a sette giorni.

14. Il commissario straordinario procede all'approvazione della proposta di aggiudicazione, entro il termine di tre giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione dell'esito positivo della verifica di legittimità degli atti relativi alla procedura di affidamento. La centrale unica di committenza provvede a trasmettere al presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, che si pronuncia sulla sua legittimità entro il termine massimo di sette giorni dal suo ricevimento, la proposta di aggiudicazione, corredata dai relativi documenti.

15. Immediatamente dopo l'approvazione della proposta di aggiudicazione e comunque entro tre giorni dalla stessa, il responsabile unico del procedimento, con ordine di servizio, dispone che l'affidatario dia immediato inizio alla redazione del progetto esecutivo, che dovrà essere completata entro un termine non superiore a quindici giorni. Nel caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo, si applicano, in caso di successiva sottoscrizione del contratto, le penali previste nell'*art. 4, comma 3, dell'ordinanza commissariale n. 18 del 3 aprile 2017* ed indicate nello schema di contratto allegato al progetto definitivo. Ove il ritardo nella consegna del progetto esecutivo superi i dieci giorni complessivi, non si procede alla sottoscrizione del contratto, né al rimborso degli oneri sostenuti dall'aggiudicatario e si applicano le previsioni di cui al terzo periodo del successivo comma 16. (24)

15-bis. Entro tre giorni dalla predisposizione del progetto esecutivo il responsabile unico del procedimento provvede a richiedere la convocazione da parte del commissario straordinario della Conferenza permanente, di cui all'art. *16* del *decreto-legge n. 189 del 2016*, per l'approvazione del progetto esecutivo presentato dall'aggiudicatario. Si osservano le modalità di convocazione e di funzionamento della Conferenza permanente disciplinate nell'*ordinanza commissariale n. 16 del 3 marzo 2017*. Qualora il progetto esecutivo redatto a cura dell'affidatario non sia ritenuto meritevole di approvazione, il responsabile unico del procedimento, tenuto conto del numero delle offerte pervenute e della natura e del valore dell'intervento, può richiedere alla Centrale unica di committenza di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario, al fine di procedere ad una nuova aggiudicazione. In caso di mancata approvazione del progetto esecutivo per motivi diversi da errori o mancanze del progetto esecutivo redatto ovvero da circostanze imputabili all'aggiudicatario, è riconosciuto all'aggiudicatario medesimo quanto previsto dall'art. *108, comma 5*, del *decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*. (25)

16. Il commissario straordinario provvede alla sottoscrizione del contratto successivamente all'approvazione del progetto esecutivo da parte della Conferenza permanente, previa verifica dello stesso e sua validazione da parte del responsabile unico del procedimento, che vi provvede entro tre giorni dall'adozione da parte della Conferenza permanente della determinazione conclusiva. Il termine, previsto dall'art. *32, comma 9*, del *decreto legislativo n. 50 del 2016* è ridotto a dieci giorni

ovvero, qualora sia necessario acquisire, nell'ambito della Conferenza permanente, l'assenso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute, a venti giorni.

17. In considerazione della necessità di assicurare la realizzazione dei nuovi edifici di cui alla lettera a), comma 1 dell'art. 1 entro l'inizio dell'anno scolastico 2017-2018, è autorizzata:

a) la consegna dei lavori in via di urgenza, successivamente alla validazione del progetto esecutivo da parte del responsabile unico del procedimento;

b) la sottoscrizione nelle more delle verifiche relative al possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. *80* del *decreto legislativo n. 50 del 2016*; in tal caso, il contratto è risolutivamente condizionato all'esito delle sopra menzionate verifiche.

18. Ferme le previsioni di cui all'art. *102* del *decreto legislativo n. 50 del 2016*, è obbligatoria l'effettuazione del collaudo in corso d'opera ai sensi e per gli effetti dell'art. *215, comma 4*, del *decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207*.

19. Ferme le previsioni di cui all'art. *230* del *decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207*, il collaudo finale deve avvenire entro sessanta giorni dalla data del verbale di ultimazione dei lavori.

Articolo 6
Esecuzione del contratto

1. La costruzione di nuovi edifici scolastici, previsti dalla lettera a) comma 1 dell'art. 1, deve essere effettuata con tecnologia a secco (strutture lignee, acciaio, cassero a perdere, calcestruzzo prefabbricato) nel rispetto della vigente disciplina di settore in materia di edilizia scolastica, con particolare riferimento alla disciplina delle Norme tecniche per le costruzioni per gli edifici strategici di classe d'uso IV, alla normativa in materia di risparmio energetico e di sicurezza antincendio.

2. Gli incarichi di responsabile unico del procedimento, di direttore dell'esecuzione del contratto o di direttore dei lavori, di direttori operativi, di ispettori di cantiere. di coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal *decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*, di collaudatore ovvero di componente della commissione di collaudo, di verificatore della conformità, vengono conferiti al personale, anche non di ruolo, assegnato alla Struttura commissariale centrale ed agli Uffici speciali per la ricostruzione ai sensi e per gli effetti degli *articoli 3*, comma 1, e *50*, comma 2, del *decreto-legge n. 189 del 2016* ovvero in esecuzione delle convenzioni previste dall'art. *50, comma 9*, del *decreto-legge n. 189 del 2016*, in possesso della professionalità prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Ai dipendenti pubblici incaricati dello svolgimento delle attività di cui al precedente periodo sono riconosciuti gli incentivi previsti dall'art. *113, comma 2*, del *decreto legislativo n. 50 del 2016*. La struttura commissariale centrale provvede al coordinamento tecnico del personale incaricato dello svolgimento delle attività di cui al primo periodo nonché al compimento di tutte le attività di natura amministrativa. (27)

3. Ferme le previsioni di cui all'art. *106* del *decreto legislativo n. 50 del 2016*, il responsabile unico del procedimento può richiedere al contraente l'effettuazione di lavori supplementari, necessari e non inclusi nell'appalto iniziale, con l'osservanza dei limiti previsti dal comma 7 del medesimo art. 106. A tal fine, le economie derivanti dai ribassi d'asta possono essere utilizzate esclusivamente per i finanziare le varianti previste dall'art. 2, comma 4-bis, della presente ordinanza. In mancanza, dette somme rientrano nella disponibilità del commissario straordinario con conseguente rimodulazione del quadro economico dell'intervento. (31)

4. Sono escluse l'aggiornamento e la revisione dei prezzi.

5. La sospensione dei lavori, ai sensi e per gli effetti dell'art. *107* del *decreto legislativo n. 50 del 2016*, può essere disposta esclusivamente per casi del tutto eccezionali e per il tempo strettamente necessario. In ogni caso, è esclusa la possibilità di disporre la sospensione dei lavori in caso di variante in corso d'opera, ai sensi dell'*art. 106*, comma 1, lettera c), n. 1, del *decreto legislativo n. 50 del 2016* ovvero di modifica del contratto a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che impediscono ovvero pregiudicano la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione. (28)

6. La tempistica dei lavori è graduata in base alla dimensione dell'intervento e la loro esecuzione deve concludersi nei seguenti termini massimi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna:

a) cento giorni solari consecutivi per lavori con importi complessivi inferiore o pari ad euro 3.000.000,00;

b) centoventi giorni solari consecutivi per lavori con importi complessivi superiori ad euro 3.000.000,00 ed inferiori o pari ad euro 5.225.000,00;

c) centocinquanta giorni solari consecutivi per lavori con importi complessivi superiori ad euro 5.225.000,00. (29)

6-bis. In relazione ai lavori di cui alle lettere b) e c) del comma 6, fermi i limiti massimi ivi stabiliti, l'esecuzione dei lavori deve essere ultimata:

a) entro cento giorni solari consecutivi dal verbale di consegna dei lavori, per la realizzazione degli edifici o porzioni di edifici destinate alle attività didattiche (aule, laboratori e servizi);

b) entro il residuo termine per la realizzazione delle altre strutture (a titolo esemplificativo: palestre, mense, refettori, foresterie), incluse le pertinenze. (30)

6-ter. Con riguardo alle attività di cui all'art. *1, comma 52*, della *legge 6 novembre 2012, n. 190* e per tutti i subcontratti, che non costituiscono subappalti, ai sensi e per gli effetti dell'art. *105* del *decreto legislativo n. 50 del 2016*, l'aggiudicatario è obbligato a stipulare i relativi contratti esclusivamente con operatori economici in possesso, alla data di formalizzazione dell'offerta, di uno dei seguenti requisiti: iscrizione nell'Anagrafe di cui all'art. *30* del *decreto-legge n. 189 del 2016*; iscrizione in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture - uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'*art. 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190*, e presentazione della domanda di iscrizione nell'Anagrafe antimafia di cui all'art. 30, documentata ovvero attestata tramite apposita dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi degli articoli *46* e *47* del *decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000*; presentazione della domanda di iscrizione nell'Anagrafe antimafia di cui all'art. 30, documentata ovvero attestata tramite apposita dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi degli articoli *46* e *47* del *decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000*. In caso di violazione dell'obbligo di cui al precedente periodo, non sono riconosciuti all'aggiudicatario gli oneri economici derivanti da detti subcontratti. I subcontratti previsti dal primo periodo del presente comma sono stipulati, in via prioritaria, con gli operatori economici, aventi sede legale, alla data di entrata in vigore dell'*ordinanza commissariale n. 18 del 2017* in uno dei comuni di cui agli allegati al *decreto-legge n. 189 del 2016*. (30)

6-quater. Le disposizioni di cui al comma 6-ter non si applicano ai subcontratti aventi ad oggetto forniture senza prestazione di manodopera. (30)

7. L'esecutore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine stabilito nel precedente comma 6, può richiederne la proroga, per una sola volta, con istanza formulata, a pena di decadenza, almeno quindici giorni prima della scadenza di detto termine. Sull'istanza decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro il termine

previsto dal comma 5 dell'art. *107* del *decreto legislativo n. 50 del 2016*. La proroga del termine previsto dal comma 6 non può superare i trenta giorni.

Articolo 7
Attività di controllo (32)

1. Il controllo relativo all'affidamento ed all'esecuzione dei lavori previsti dalla presente ordinanza viene assicurato dall'Autorità nazionale anticorruzione, a sensi e per gli effetti dell'art. *32* del *decreto-legge n. 189 del 2016*, secondo le modalità individuate nell'apposito accordo stipulato tra l'Autorità nazionale anticorruzione, il commissario straordinario e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia.

Articolo 8
Disciplina di rinvio e di coordinamento

1. Per tutto quanto non previsto e specificamente disciplinato nella presente ordinanza, si rinvia alle previsioni del *decreto legislativo n. 50 del 2016*.

Articolo 9
Disposizione finanziarie

1. Agli oneri economici derivanti dall'attuazione della presente ordinanza, a si provvede con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. *4* del *decreto-legge n. 189 del 2016*.

2. Con apposita ordinanza, emessa successivamente all'approvazione dei progetti definitivi, si provvederà all'esatta quantificazione degli oneri economici relativi all'attuazione degli interventi previsti dall'art. 1, comma 1, lettera a). (33)

Articolo 10
Dichiarazione d'urgenza e provvisoria efficacia

1. La presente ordinanza, in considerazione della necessità di dare urgente avvio alle attività di costruzione dei nuovi edifici scolastici definitivi, in sostituzione delle scuole che non possono essere riparate o riattivate, da realizzarsi, è dichiarata provvisoriamente efficace. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.

2. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. *12* del *decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*.

Allegato 1 (34)

---

(1) Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2017, n. 19.
(2) Emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
(3) Si veda anche l'*O.C. n. 33/2017*.
(4) Comma modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. a), O.C. n. 18/2017*.
(5) Comma modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. b), O.C. n. 18/2017*.
(6) Comma modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. c), O.C. n. 18/2017*.
(7) Comma inserito dall'*art. 1, comma 1, lett. d), O.C. n. 18/2017*.
(8) Comma sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. e), O.C. n. 18/2017*, che ha sostituito l'originario comma 4 con gli attuali commi 4 e 4-bis.
(9) Comma inserito dall'*art. 1, comma 1, lett. e), O.C. n. 18/2017* che ha sostituito l'originario comma 4 con gli attuali commi 4 e 4-bis.
(10) Comma inserito dall'*art. 2, comma 1, lett. a), O.C. n. 18/2017*.
(11) Comma modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. b), O.C. n. 18/2017*.
(12) Comma modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. c), O.C. n. 18/2017*, e, successivamente, dall'*art. 1, comma 1, lett. a), O.C. n. 43/2017*; per l'efficacia di quest'ultima disposizione si veda l'*art. 7, comma 1, O.C. n. 43/2017*.
(13) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 1, lett. d), O.C. n. 18/2017*.
(14) Lettera modificata dall'*art. 1, comma 1, lett. b), O.C. n. 43/2017*; per l'efficacia si veda l'*art. 7, comma 1, O.C. n. 43/2017*.
(15) La presente lettera è stata aggiunta come lettera d), dall'*art. 1, comma 1, lett. c), O.C. n. 43/2017*; in seguito è stata sostituita dall'*art. 6, comma 1, O.C. n. 80/2019;* con decorrenza ed efficacia indicate nell'*art. 18, comma 2, O.C. n. 80/2019*; per l'applicabilità si veda l'*art. 17, comma 1, O.C. n. 80/2019*.
(16) Comma modificato dall'*art. 3, comma 1, lett. a), O.C. n. 18/2017*.
(17) Comma inserito dall'*art. 3, comma 1, lett. b), O.C. n. 18/2017*, come modificato dall'*art. 7, comma 1, O.C. n. 33/2017*, a partire dal 14 luglio 2017, come disposto dall'*art. 10, comma 1, O.C. n. 33/2017*.
(18) Comma modificato dall'*art. 3, comma 1, lett. c), O.C. n. 18/2017*.
(19) Comma abrogato dall'*art. 3, comma 1, lett. d), O.C. n. 18/2017*.
(20) Articolo sostituito dall'*art. 3, comma 2, O.C. n. 18/2017*, come modificato dall'*art. 7, comma 2, lett. a) e b), O.C. n. 33/2017*, a partire dal 14 luglio 2017, come disposto dall'*art. 10, comma 1, O.C. n. 33/2017*.
(21) Comma sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. a), O.C. n. 35/2017*, a partire dal 1° agosto 2017, come disposto dall'*art. 4, comma 1, O.C. n. 35/2017*; per l'applicabilità si veda l'*art. 1, comma 3, O.C. n. 35/2017*.
(22) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. b), O.C. n. 35/2017*, a partire dal 1° agosto 2017, come disposto dall'*art. 4, comma 1, O.C. n. 35/2017*; per l'applicabilità si veda l'*art. 1, comma 3, O.C. n. 35/2017*.
(23) Comma modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. c), O.C. n. 35/2017*, a partire dal 1° agosto 2017, come disposto dall'*art. 4, comma 1, O.C. n. 35/2017*; per l'applicabilità si veda l'*art. 1, comma 3, O.C. n. 35/2017*.
(24) Comma sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. d), O.C. n. 35/2017*, a partire dal 1° agosto 2017, come disposto dall'*art. 4, comma 1, O.C. n. 35/2017*; per l'applicabilità si veda l'*art. 1, comma 3, O.C. n. 35/2017*.
(25) Comma inserito dall'*art. 1, comma 1, lett. e), O.C. n. 35/2017*, a partire dal 1° agosto 2017, come disposto dall'*art. 4, comma 1, O.C. n. 35/2017*; per l'applicabilità si veda l'*art. 1, comma 3, O.C. n. 35/2017*.
(26) In deroga a quanto disposto dalla presente lettera si veda l'*art. 1, comma 4, O.C. n. 35/2017*.
(27) Comma modificato dall'*art. 4, comma 1, lett. a), O.C. n. 18/2017*.
(28) Comma modificato dall'*art. 4, comma 1, lett. b), O.C. n. 18/2017*.
(29) Comma sostituito dall'*art. 4, comma 1, lett. c), O.C. n. 18/2017*.
(30) Comma inserito dall'*art. 4, comma 1, lett. d), O.C. n. 18/2017*.
(31) Comma modificato dall'*art. 3, comma 1, O.C. 2017, n. 28/2017*.
(32) Articolo sostituito dall'*art. 5, comma 1, O.C. n. 18/2017*.
(33) Comma modificato dall'*art. 8, comma 1, O.C. n. 18/2017*.
(34) Allegato sostituito dall'*art. 3, comma 2, O.C. n. 28/2017* e successivamente dall'art. dall'*art. 6, comma 2, O.C. n. 80/2019;* con decorrenza ed efficacia indicate nell'*art. 18, comma 2, O.C. n. 80/2019*; per l'applicabilità si veda l'*art. 17, comma 1, O.C. n. 80/2019*.